



Allegato "A"

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO ART. 15 D.L.34/2019

Articolo 1 – Riferimenti normativi e regolamentari

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 d.leg.vo n. 446/1997 in attuazione dell'art. 15 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, che disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 639/1910.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata –

1. Sono oggetto di definizione agevolata le entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento di cui al R.D. 639/1910 notificati negli anni dal 2000 al 2017.
2. I debitori possono estinguere il proprio debito di cui al punto 1), senza corrispondere sanzioni, versando in un'unica soluzione o in più rate, la cui scadenza non può superare il 30/09/2021:
 - a) Le somme ingiunte a titolo di capitale e interessi;
 - b) Le spese relative alla riscossione coattiva riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
 - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari e/o esecutive sostenute.
3. Ai fini della definizione di cui al comma 1 il debitore manifesta al Comune di Vittoria, Direzione Tributi, la propria volontà di avvalersene, rendendo entro il **30/09/2019** apposita istanza su modello appositamente predisposto, pubblicato sul sito istituzionale del Comune. In tale dichiarazione il debitore indica il numero delle rate nel quale

intende effettuare il pagamento e comunque entro e non oltre il 30 settembre 2021, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce la dichiarazione e assume l'impegno a rinunciare agli stessi o ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune entro il 31/10/2019 comunica ai debitori che hanno presentato istanza l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, come meglio specificate al successivo art. 3

Articolo 3 – Presentazione dell'Istanza.

1. I contribuenti che intendono avvalersi della definizione agevolata devono presentare istanza di adesione, indicando il numero delle rate con la relativa scadenza che non può superare il 30 settembre 2021, con il quale intendono effettuare il pagamento delle somme a debito, rinunciando ad ogni giudizio pendente.

I contribuenti hanno l'obbligo di versare puntualmente alle scadenze pattuite le rate di pagamento rispettando la rateizzazione.

2. L'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dalla rateizzazione e quindi dall'agevolazione. In questo caso il contribuente dovrà versare l'importo originario del debito comprensivo delle sanzioni.

3. L'istanza, corredata da copia del documento di riconoscimento valido e compilata in ogni sua parte, potrà essere presentata direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Vittoria, Via Bari n. 83 oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail: ufficiotributi@pec.comunevittoria.gov.it, **entro e non oltre il 30/09/2019.**

4. L'istanza dovrà indicare: i dati anagrafici ed i recapiti (residenza/domicilio e recapito telefonico); la preferenza fra versamento in un'unica soluzione e versamento dilazionato, in questo caso il numero di rate richiesto, tenendo conto del termine ultimo di pagamento fissato dalla legge nel 30/9/2021; l'impegno, in caso di giudizi pendenti aventi ad oggetto i debiti a cui si riferisce l'istanza, a rinunciare agli stessi.

5. I versamenti saranno così previsti:

- a) Versamento unico: entro il 30 novembre 2019;
- b) Versamento in 6 rate bimestrali di pari importo a partire dal 30/01/2020;
- c) Versamento in 15 rate mensili di pari importo a partire dal 30/01/2020.

Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano gli interessi legali nella misura previsti dalla legge.

L'eventuale mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dalla rateizzazione e quindi dall'agevolazione; in questo caso riprenderà vigore l'importo originario del debito e decorreranno i termini di decadenza e prescrizione prima sospesi. Le eventuali somme già introitate saranno imputate all'importo complessivamente dovuto comprensivo di sanzioni e di tutte le poste accessorie.

6. Sono escluse dalla definizione agevolata di cui al comma 1 le entrate comunali non riscosse relative alle sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

7. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Art.4 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'art. 2 può essere esercitata anche da debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art.2, comma 1, purchè rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti entro gennaio 2019. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'art.2, comma 1, non vengono considerati gli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della domanda sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazione in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31.1.2019.

Art. 5 – Casi particolari per l'applicazione dell'adesione agevolata

A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'artt. 3 e 4 del presente regolamento, restano sospesi i termini di decadenza e prescrizione. Il Comune non potrà avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritte alla data di presentazione dell'istanza. Sono

sospese le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei beni pignorati.

E' possibile comprendere nella definizione agevolata i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati dai debitori a seguito di istanza ex legge n. 3 del 27/1/2012 (crisi da sovraindebitamento) secondo le modalità, i tempi e gli importi previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Art. 6– Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento adottato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente www.comunevittoria.gov.it.

Per quanto non disposto si applicheranno le norme di legge vigenti.